Allarme di Confindustria “Crescita zero nel 2023”

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2022
selezione articoli 10_10_2022 23

Bollette, decreto da 10 miliardi sostegni a imprese e famiglie

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2022
selezione articoli 10_10_2022 27

Da Parma a Lucca i rincari minacciano la crescita dell’export

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2022
selezione articoli 10_10_2022 31

COMUNICAZIONI | DISPOSIZIONE N. 2/2022 DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE – ELIMINAZIONE PROCURA COMUNICA PER IL DEPOSITO ISTANZE AL REGISTRO IMPRESE

scritto da Oreste Pastore | Ottobre 10, 2022

Il Conservatore del Registro Imprese della CCIAA di Salerno ha adottato la disposizione in oggetto in data 26/09/2022 (pubblicata all'albo camerale e sul portale istituzionale della camera di Commercio al seguente link https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/disposizioni-del-conservatore).

In base a tale provvedimento, con decorrenza 1° novembre 2022 per le società e con decorrenza 1° gennaio 2023 per le imprese individuali e altri soggetti collettivi REA, tutte le domande, denunce e depositi, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese/REA dovranno essere trasmesse dai soggetti obbligati/legittimati esclusivamente previa sottoscrizione digitale della prescritta modulistica ministeriale mediante l'utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale.

La predetta disposizione è stata adottata in conformità della normativa in materia e si è resa necessaria anche alla luce dell'art. 5 del D.Lgs 183/2021 che ha di nuovo ribadito l'obbligo della firma digitale per le istanze e depositi trasmessi al registro imprese. Si tratta di un ulteriore tassello delle azioni poste in essere dalla Camera di Commercio di Salerno per dare attuazione al piano della transizione digitale, in linea con i diversi orientamenti ed

atti di indirizzo normativo nazionali ed europei.
La disposizione è frutto anche di un'azione di coordinamento con le altre Camere di Commercio della Campania e nazionali che hanno previsto, con analoghe disposizioni, di accettare esclusivamente la firma digitale del soggetto obbligato/legittimato o del professionista incaricato (nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti) non ritenendo più valida la presentazione del c.d. modello di "Procura speciale" sottoscritto con firma autografa dal soggetto obbligato/legittimato, accompagnato dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.
Ricordiamo che la Camera di Commercio di Salerno, oltre a garantire l'apertura di sportelli dedicati al rilascio dei dispositivi di firma digitale (certificati di autenticazione CNS + certificati di sottoscrizione (https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/servizi-e-attivita-di-competenza/la-firma-digitale-e-la-carta-nazionale-dei-servizi-cns), mette a disposizione dell'utenza la possibilità di richiedere il rilascio del dispositivo di firma on line senza recarsi fisicamente allo sportello (https://www.sa.camcom.it/riconoscimento-online-rilascio-dispositivi-firma-digitale-dna-wireless-smart-card-direttamente-casa)

Disposizione del Conservatore n_2 del 26_09_2022 con Allegati-signed

---

ENERGIA | Slide e link

registrazione seminario “Caro energia, le alternative possibili” martedì 4 ottobre

scritto da Marcella Villano | Ottobre 10, 2022
Pubblichiamo le slide presentate da Massimo Beccarello, senior advisor transizione energetica Confindustria e da Pier Paolo Berrettoni di Invitalia, durante il seminario “CARO ENERGIA, LE ALTERNATIVE POSSIBILI”, svoltosi lo scorso 4 ottobre.

Al link

https://us06web.zoom.us/rec/share/Oe3umrNYfjqo7L79EersEY-4H0YFhKQBDGKVl0GZ3rEMMSr0kdC8cIkSk_yZEFmM.dWztgtZLmqCN4bO1?startTime=1664894235000

è disponibile la registrazione dei lavori.

Economia Circolare_Presentazione_Intervento standardIntervento Beccarello Confindustria Salerno 04102022FNEE – Presentazione

---

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DOGANE – Addendum alla Guida

Semplificata per l’accesso e l’utilizzo di trader portal generic – trader portal

scritto da Monica De Carluccio | Ottobre 10, 2022

Si trasmette, in allegato, l’integrazione alla Guida Trader Portal – predisposta da Confindustria in collaborazione con Easyfrontier. L’elaborato illustra come poter accedere al servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) per poter visionare e scaricare:

- Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili,
- il Prospetto sintetico della dichiarazione
- il Prospetto di svincolo

relativi alle dichiarazioni di cui ai dataset H1-H5.

Prospetti Dich H1-H5_Layout 4

INTERNAZIONALIZZAZIONE | FORMAZIONE IN CAMPO DOGANALE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE – Nuovo

progetto Confindustria-Ice “La doppia elica del commercio internazionale: dogana e mercati”– SAVE THE DATE

scritto da Monica De Carluccio | Ottobre 10, 2022

Confindustria e ICE stanno avviando un nuovo progetto dedicato alla formazione tecnico-specialistica nel campo del commercio internazionale e delle dogane che fa seguito alle iniziative degli anni precedenti, proponendosi come una continuazione de “La doppia elica del commercio internazionale: dogana e mercati” (il progetto realizzato tra luglio e settembre 2021).

Il nuovo ciclo di incontri punta ad approfondire i temi doganali legati alla **compliance** aziendale, la cui strategicità è emersa con chiarezza nella situazione di crisi derivante dal conflitto russo-ucraino ma che – anche al di là delle misure restrittive in atto – resta fondamentale per le aziende che operano nei mercati internazionali a cui è richiesta un’attenzione sempre maggiore all’**export control**.

Il progetto formativo si articolerà in 4 appuntamenti – **esclusivamente in modalità online** – della durata di mezza giornata, suddivisi in 2 moduli ciascuno, da realizzarsi tra ottobre e dicembre 2022.

Le date individuate per i 4 seminari tecnici sono le seguenti:

- **25 ottobre**
- **8 novembre**
- **22 novembre**

- **6 dicembre**

In allegato la griglia con i temi che verranno trattati in ciascuno degli appuntamenti, la cui docenza è affidata agli specialisti della materia intervenuti nei precedenti cicli formativi, componenti del Gruppo di Lavoro "Dogane e Commercio Internazionale" di Confindustria.

E' prevista, inoltre, la partecipazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di ospiti esterni.

Nell'attesa di inviare i dettagli sulle modalità di partecipazione e iscrizione, invitiamo quanti interessati a darcene evidenza (MonicaDeCarluccio m.decarluccio@confindustria.sa.it), al fine di redigere già un elenco di pre-adesioni.

Calendario_formazione_Confindustria_ICE_2022

CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: Sezione Speciale Turismo operativa dal 10 ottobre 2022

scritto da Marcella Villano | Ottobre 10, 2022

Informiamo che dal prossimo **10 ottobre**, sarà operativa la "**Sezione Speciale Turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI**, istituita ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 152/2021 (cd. "DL Recovery"), così come convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti comunicazioni (disponibili, per la consultazione, sul sito www.confindustria.sa.it area CREDITO).

La Sezione è stata costituita in attuazione della linea progettuale "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI, Misura M1C3, investimento 4.2.4) del PNRR ed è finalizzata alla **concessione di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie**, che svolgono una delle attività comprese nell'elenco di codici Ateco pubblicato nell'Accordo per l'adozione della politica di investimento e che:

1. **intendono avviare un'attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale**, che siano conformi al principio del "do not significant harm" così come definito negli orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C58/01) e negli orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEu (2021/C280/01);
2. **assicurano la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità** e gli investimenti del settore.

Alle garanzie, rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti, sono applicate alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo.

In particolare, le garanzie sono concesse:

1. **a titolo gratuito**;
2. per un **importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro**;
3. a imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
4. con percentuali di copertura massime pari al 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all'80% (90% per la riassicurazione);
5. su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che: i) sia erogato un

credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; ii) il rilascio della garanzia è idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;

6. senza **applicazione del modello di valutazione del Fondo**;
7. a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti;
8. senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell'operazione;
9. con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti;
10. sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.

Maggiori dettagli sono pubblicati nella Circolare n. 7/2022 del Fondo di Garanzia per le PMI.

Inoltre, al link www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo sono disponibili ulteriori informazioni e la documentazione di riferimento.

LAVORO | Decreto trasparenza: obblighi informativi –

facsimile

scritto da Francesco Cotini | Ottobre 10, 2022
Come noto, il D.Lgs. n.104/2022 (c.d. Decreto trasparenza), entrato in vigore lo scorso 13 agosto, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, introduce nuovi obblighi informativi al momento dell'assunzione e nel corso del rapporto di lavoro. (cfr. nostre informative del 1°, 3, 25 agosto e 23 settembre 2022).

Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (*determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione*), anche già in essere, e, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.

Sono esclusi i lavoratori autonomi, gli agenti e rappresentanti di commercio e coloro che abbiano rapporti di durata molto breve pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive.

Per effetto di detto decreto il datore di lavoro deve fornire per iscritto al lavoratore, in formato cartaceo o elettronico, all'atto dell'assunzione e prima che inizi l'esecuzione della prestazione e, comunque, **entro i 7 giorni successivi**, tutta una serie di informazioni.

Una parte di queste informazioni per la loro natura devono essere inserite nel contratto di lavoro, ed esse sono;

- identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori di cui al contratto di rete;
- luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
- sede o domicilio del datore di lavoro;

- inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- durata del periodo di prova, se previsto;
- importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- programmazione dell'orario normale di lavoro;
- se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:

1. la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2. le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3. il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;

- contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.

Vi è poi un'altra serie di informazioni che si ritiene preferibile fornire in apposita ed autonoma informativa. A tal proposito trasmettiamo in allegato una bozza di informativa ex

d. lgs n. 104/2022, elaborata dal nostro Sistema centrale, che riporta gli estremi della legge che disciplina ciascun istituto citato, restando così da indicare per ciascuno di esso la normativa contrattuale di riferimento (ovvero l'articolo del relativo contratto collettivo).

Si ritiene infatti che indicando al lavoratore gli estremi della legge che disciplina l'istituto citato, egli sia messo in grado, collegandosi a Normattiva o consultando i siti specializzati, di conoscere la disciplina di dettaglio.

All.to

Fac simile allegato contratto individuale

LAVORO | Fondo di integrazione salariale (FIS): criteri di esame delle domande di accesso per le causali straordinarie: circolare INPS n. 109/2022

scritto da Francesco Cotini | Ottobre 10, 2022

Come noto, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ad opera della legge di Bilancio 2022, come integrata dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono state,

tra l’altro, oggetto di modifica sia la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) sia quella in materia di integrazione salariale straordinaria.

In merito al Fondo di integrazione salariale (FIS), si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha modificato anche la tipologia e la durata della prestazione assicurata dallo stesso per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Infatti, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, essendo stati i medesimi datori di lavoro attratti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria. Pertanto, per attivare l’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie questi ultimi datori di lavoro dovranno presentare la domanda e la relativa documentazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con riguardo alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) e, in particolare, alle relative causali di intervento di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, l’articolo 1, comma 199, della legge di Bilancio 2022 – modificando e integrando l’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015 – ha ampliato la causale di riorganizzazione aziendale ricomprendendovi anche i casi in cui i datori di lavoro vi ricorrano “per realizzare processi di transizione”, da individuare e regolare con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione di detta previsione normativa, nonché in

considerazione della necessità di adottare specifici criteri per l'accesso all'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie garantire dal FIS, è stato adottato il D.M. 25 febbraio 2022, n. 33 (Allegato n. 1), di modifica del D.M. n. 94033/2016.

L'articolo 2 del menzionato D.M. 33/2022 ha affidato all'INPS – in qualità di soggetto preposto ad autorizzare le prestazioni di assegno di integrazione salariale – le attività di ricezione e successiva valutazione degli elementi necessari ai fini dell'ammissione delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.

I suddetti elementi, comprensivi dei relativi dati di natura economica e organizzativa, devono essere contenuti in una relazione unica che i datori di lavoro sono tenuti a rendere all'Istituto – in modalità semplificata – ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale, devono essere rispettati, a prescindere dalla tipologia di causale invocata (ordinaria o straordinaria), gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 148/2015.

Pertanto, con la circolare n.109/2022, in allegato, l'Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità introdotte dal menzionato D.M. n. 33/2022, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all'assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.

Inoltre, in allegato alla suddetta circolare, l'Istituto rende disponibili i modelli standard che i datori di lavoro dovranno utilizzare per la redazione della relazione tecnica (Allegati

da n. 2 a n. 4).

All.ti

Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_1 (2)
Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_2
Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_3
Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_4
Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_5
CircolareINPS_109